



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute (Biomedical Sciences for Health, Sci.Bi.S; www.scibis.unimi.it), istituito con decreto rettorale del 26/04/2012, registrato al n. 0278469 in data 27/04/2012.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute (d'ora in avanti Dipartimento) è sede primaria di attività di ricerca e di formazione nell'ambito della tutela e del miglioramento della salute e del benessere dell'uomo, in sinergica cooperazione con tutte le altre strutture dell'Ateneo, come descritto negli artt. 3 e 4, e secondo i principi e le norme riportate dagli articoli del Titolo I, nonché dagli articoli 36, 37, 38 e 39 del Titolo IV dello Statuto dell'Ateneo.

2. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in via Pascal n. 36, e, attualmente, le seguenti sedi di ricerca e attività di formazione:
Morfopatologia in via Mangiagalli n. 31; Medicina Legale in via Mangiagalli 37; Scienze Motorie in via Colombo n. 71 e via Kramer n. 4/a, via Corelli 136; Istituto Ortopedico Galeazzi in via Galeazzi n. 4; PO Macedonio Melloni in via Macedonio Melloni n. 52; Istituto Auxologico Italiano in via Mercalli n. 32; Policlinico San Donato via Morandi n. 30 - S. Donato Milanese; LITA in via Fratelli Cervi n. 93, Segrate.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento promuove e coordina attività di ricerca di base, epidemiologica, di promozione della salute, clinica e forense rispettivamente mirate all'avanzamento delle conoscenze scientifiche, alla tutela e al miglioramento della salute dell'uomo, allo studio della persona nei suoi rapporti col Diritto, e al miglioramento della qualità dei servizi sanitari. Nel suo complesso, l'attività del Dipartimento si ricollega allo spirito dell'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e alla concezione della salute in esso prefigurata.

2. Le ricerche sono relative all'uomo o a modelli animali e cellulari con dirette applicazioni traslazionali, partono dalla caratterizzazione della normalità durante la crescita, lo sviluppo, l'età di stato e l'invecchiamento, ed indagano come le diverse patologie e i vari agenti patogeni alterino tale normalità, alla ricerca di misure di prevenzione, trattamenti e condizioni di vita in grado di ristabilire stati di salute per l'individuo e la collettività. Tra questi è ricompresa anche l'attività motoria, il ricondizionamento post-riabilitativo, e l'attività sportiva a tutti i livelli di pratica, nel dilettante e nel professionista. Tali ricerche sono anche applicate nelle diverse aree di intersezione tra Medicina e Diritto. Inoltre vengono svolte ricerche nel campo dell'organizzazione dei servizi sanitari e dell'economia e politica sanitaria e del trasferimento delle conoscenze.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE

3. Fanno attualmente parte del Dipartimento Docenti dei SSD:

BIO/09 – Fisiologia, BIO/10 – Biochimica, BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, BIO/16 - Anatomia umana, BIO/17 – Istologia, ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica, MED/04 - Patologia generale, MED/05 - Patologia clinica, MED/09 - Medicina interna, MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio, MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare, MED/12 – Gastroenterologia, MED/13 – Endocrinologia, MED/16 – Reumatologia, MED/18 - Chirurgia generale, MED/19 - Chirurgia plastica, MED/22 - Chirurgia vascolare, MED/23 - Chirurgia Cardiaca, MED/24 – Urologia, MED/26 – Neurologia, MED/33 - Malattie apparato locomotore, MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa, MED/35 - Malattie cutanee e veneree, MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, MED/40 - Ginecologia e ostetricia, MED/42 - Igiene generale e applicata, MED/43 - Medicina legale, MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate, MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate, M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie, M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive, M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, SECS-P/02 - Politica economica

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

Il Dipartimento organizza e svolge attività didattica per tutti i livelli di istruzione universitaria volta a formare professionisti che operino nei vari ambiti di tutela, cura e promozione della salute, sia in ambito sanitario sia in quello dell'educazione fisica e sportiva. Il Dipartimento inoltre collabora con strutture sanitarie pubbliche e private per svolgere attività assistenziale e di ricerca, riconoscendo l'imprescindibile legame tra ricerca, didattica e assistenza, nel garantire il fondamentale diritto alla salute dell'individuo anche nell'interesse della collettività. Fra i Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento vi sono Direttori di Strutture Semplici e Strutture Complesse che operano in regime di convenzione con il SSN/ SSR.

1. Nell'esplicare i suoi compiti didattici ed assistenziali il Dipartimento riconosce l'imprescindibile necessità di partecipare, insieme con i Dipartimenti affini, alle formazione delle Strutture di raccordo (Facoltà e Scuole), con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e, ove previsto, delle funzioni assistenziali, così da favorire la pianificazione di una strategia di crescita condivisa, fondata sulla collaborazione tra i vari Dipartimenti, come successivamente esplicitato nell'art. 10.

2. Il Dipartimento è *Referente principale per*:

Corsi di laurea:

- Scienze motorie, sport e salute **(L-22)**

Corsi di laurea magistrale:

- Scienza, tecnica e didattica dello sport **(LM-68)**
- Scienza dell'attività fisica per il benessere **(LM-67)**

Il Dipartimento è *Referente associato per*:

Corsi a ciclo unico:

- Medicina e chirurgia - International Medical School **(LM-41)**

Corsi di laurea:

- Biotecnologie mediche **(L-2)**

Corsi di laurea magistrale:

- Biotecnologie mediche e medicina molecolare **(LM-9)**



Il Dipartimento è *Referente associato nell'ambito di collegi didattici interdipartimentali per:*

Corsi a ciclo unico:

- Medicina e chirurgia (Polo Centrale) **(LM-41)**

Corsi di laurea:

- Assistenza sanitaria **(L/SNT4)**
- Dietistica **(L/SNT3)**
- Educazione professionale **(L/SNT2)**
- Fisioterapia **(L/SNT2)**
- Igiene dentale **(L/SNT3)**
- Infermieristica **(L/SNT1)**
- Infermieristica pediatrica **(L/SNT1)**
- Logopedia **(L/SNT2)**
- Ortottica ed assistenza oftalmologica **(L/SNT2)**
- Ostetricia **(L/SNT1)**
- Podologia **(L/SNT2)**
- Tecnica della riabilitazione psichiatrica **(L/SNT2)**
- Tecniche audiometriche **(L/SNT3)**
- Tecniche audioprotesiche **(L/SNT3)**
- Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro **(L/SNT4)**
- Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare **(L/SNT3)**
- Tecniche di laboratorio biomedico **(L/SNT3)**
- Tecniche di neurofisiopatologia **(L/SNT3)**
- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia **(L/SNT3)**
- Tecniche ortopediche **(L/SNT3)**
- Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva **(L/SNT2)**
- Terapia occupazionale **(L/SNT2)**

Corsi di laurea magistrale in:

- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione **(LM/SNT4)**
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali **(LM/SNT3)**
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche **(LM/SNT3)**
- Scienze infermieristiche e ostetriche **(LM/SNT1)**
- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie **(LM/SNT2)**

3. Modifiche all'elenco dei Corsi di Studio sopra riportato potranno essere apportate sulla base di esigenze didattiche ed organizzative dell'Ateneo secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale d'Ateneo.

4. Il Dipartimento opera attivamente nella formazione post laurea, partecipando all'attività didattica delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria, con le peculiarità organizzative e di responsabilità gestionale previste dall'art. 42 dello Statuto, comma 4. Il Dipartimento altresì partecipa, per quanto di competenza dei docenti ad esso afferenti, ai Corsi di Formazione per Insegnanti (TFA, PAS).



Art. 5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento opera attivamente nella formazione di terzo livello, partecipando all'attività didattica e alla Direzione delle Scuole di Dottorato e dei singoli Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo o di consorzi, in base alle specifiche competenze disciplinari e scientifiche dei docenti afferenti.

Art. 6

La formazione permanente e continua

1. Il Dipartimento opera attivamente nella formazione permanente e continua, sia organizzando direttamente, sia partecipando, ad eventi quali Corsi, Congressi, Convegni, e simili, in base alle specifiche competenze disciplinari e scientifiche dei docenti afferenti.

2. Il Dipartimento inoltre organizza e partecipa ad eventi di promozione e divulgazione scientifica rivolti sia ai professionisti della salute sia al pubblico.

3. Il Dipartimento è direttamente promotore, e partecipante attivo in collaborazione sinergica con gli altri Dipartimenti afferenti alle Strutture di raccordo di cui all'art. 10, a Master di I e II livello e a Corsi di Perfezionamento volti alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale dei professionisti della salute.

4. Il Dipartimento promuove la formazione del Personale Tecnico ed Amministrativo assegnato al Dipartimento, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso ed in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca ed in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale in ruolo, in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata, in base alle reali esigenze, al numero di utenti ed allo sviluppo dei gruppi di ricerca.

4. A tutti i componenti del Dipartimento viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature ed ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE

ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale della collaborazione del personale tecnico ed amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, dello Statuto, e dall'art. 13, comma 2, del Regolamento Generale d'Ateneo. Il personale tecnico ed amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

3. I professori e ricercatori di ruolo già in servizio presso l'Ateneo che intendono afferire al Dipartimento debbono presentare formale domanda di afferenza al Rettore ed al Direttore, come dettagliato nel successivo art. 16.

4. Partecipano all'attività del Dipartimento i titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, i volontari frequentatori, i professori a contratto, gli studenti in tesi, gli studenti in mobilità, gli studenti di scuola secondaria di secondo grado nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento, i visiting scientists ed i visiting professors. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio di Dipartimento ed alla copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 9

Articolazioni interne del Dipartimento

1. Qualora, per esigenze di coordinamento scientifico e per una migliore gestione dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 dello Statuto, e nel rispetto delle disposizioni regolamentari dell'Ateneo, il Dipartimento si dovesse articolare in Sezioni, il regolamento verrà integrato con le opportune specifiche circa le modalità di costituzione e funzionamento delle sezioni.

2. I professori ed i ricercatori del Dipartimento possono organizzarsi in gruppi sulla base della condivisione di peculiari orientamenti di ricerca, di specifiche affinità culturali o progettuali e, ove previsto, di funzioni assistenziali in convezione. I gruppi, a cui possono aderire assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti, hanno la finalità di promuovere l'attività di ricerca ed il trasferimento dei suoi risultati, favorendo lo sviluppo di sinergie ed attivando forme di integrazione e coordinamento nell'acquisizione e nell'utilizzo delle risorse. Devono comunque essere garantite l'unità del Dipartimento, le sue prerogative e le responsabilità del Consiglio e del Direttore, ed il prevalente ruolo del Dipartimento quale titolare dei rapporti con soggetti terzi. I proponenti di un gruppo devono presentare richiesta motivata di costituzione al Direttore, che la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

3. Al fine di un migliore coordinamento a livello scientifico o per rendere più visibili particolari settori di attività, si prevede la possibilità di costituire unità, corrispondenti a particolari ambiti tematici, funzionali a specifiche esigenze di ricerca, formazione, servizio e, ove previsto, assistenziali. La presenza di tali unità non deve incidere in alcun modo sulle prerogative del Dipartimento, in particolare sulla pianificazione, sull'acquisizione e sulla gestione delle risorse assegnate dall'Ateneo, né sull'organizzazione didattica. Non deve altresì comportare aggravii nei costi di gestione e di personale.



Art. 10

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuola

1. Nell'esplicare i suoi compiti didattici e, ove previsti, assistenziali, il Dipartimento riconosce la necessità di istituire con i Dipartimenti affini una struttura di raccordo (Facoltà o Scuola), con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività di cui sopra, così da favorire la pianificazione di una strategia di crescita condivisa, fondata sulla collaborazione tra i vari Dipartimenti.
2. A tal fine il Dipartimento è raccordato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ed alla Scuola di Scienze Motorie, costituite nell'Ateneo secondo quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto.
3. Le modalità di rappresentanza dei Professori e dei Ricercatori del Dipartimento al Comitato Direttivo delle Facoltà e Scuole a cui è raccordato sono attuate secondo quanto stabilito dai relativi regolamenti, stilati come previsto dall'art. 40 dello Statuto, commi 3 e 7.

Art. 11

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Direttore;
 - c) La Giunta;
 - d) La Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto dell'Ateneo, in particolare dall'art. 38, e dai Regolamenti in materia.
2. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:
 - a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
 - b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
 - c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le



- deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
 - f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
 - g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
 - h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
 - i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Facoltà e/o le Scuole di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
 - j) proporre ai Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;
 - k) proporre le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento;
 - l) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
 - m) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
 - n) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico, verificando che i docenti richiedenti abbiano espletato il compito didattico stabilito dall'Ateneo per lo svolgimento di attività didattica;
 - o) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;



- p) proporre, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
- q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato;
- r) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e del successivo articolo 17;
- s) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato o ai Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
- t) proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;
- u) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica ed eventualmente di attività assistenziale; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- v) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- w) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- x) deliberare in merito all'attivazione e alla disattivazione delle eventuali Sezioni del Dipartimento;
- y) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.



4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare ai Collegi didattici dei quali è referente principale o associato nell'ambito di collegi didattici interdipartimentali funzioni specifiche, come dettagliato nei successivi articoli 18 e 19.

6. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 13 dell'art. 13 e le competenze decisionali del Consiglio, e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con le limitazioni stabilite dal richiamato comma 13 dell'art. 13.

7. Il Dipartimento adotta procedure di monitoraggio ed autovalutazione dell'attività di ricerca, della didattica e dei servizi, e dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse, secondo modalità e criteri conformi alle procedure indicate dall'Ateneo.

Art. 13

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto secondo le disposizioni previste dall'articolo 38 dello Statuto, integrate dalle norme generali stabilite dai Regolamenti d'Ateneo e da quelle specifiche di seguito definite. Ne fanno parte tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento, una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale o comunque responsabile della gestione, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati, e una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento.

2. Fa parte del Consiglio di Dipartimento il Responsabile amministrativo. Ne fanno altresì parte le figure di elevata professionalità a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi, delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento. Tali figure non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento.

3. Fa parte del Consiglio una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto determinata calcolando la media tra il 20% del personale interessato ed il 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio, con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il decimale sia pari o superiore a 0,50. L'elettorato attivo, ai fini della costituzione della predetta rappresentanza, è esteso al personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, purché titolare di contratto di



durata non inferiore a dodici mesi. Al personale tecnico-amministrativo che versa nelle medesime condizioni è parimenti esteso l'elettorato passivo.

4. Fanno parte del Consiglio rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle scuole di specializzazione che fanno riferimento al Dipartimento. La rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è determinata nel 15% degli interessati e quella dei dottorandi di ricerca nel 10%. La rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione è determinata in uno specializzando per ciascuna scuola afferente al Dipartimento. Per tutte le rappresentanze su base percentuale, si arrotonda all'unità superiore nel caso in cui il decimale sia pari o superiore a 0,50. In ogni caso, le rappresentanze non possono comunque essere inferiori, ognuna, a due unità, che si riducono a una qualora il numero complessivo di ciascuna delle tre figure, presenti nel Dipartimento, sia inferiore a cinque.

5. Le elezioni delle rappresentanze avvengono per scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato attivo e passivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. L'assemblea è convocata dal Responsabile Amministrativo. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il decimale sia pari o superiore a 0,50, a norma dell'art. 62 dello Statuto. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Vengono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 1 terzo capoverso dello Statuto, in caso di parità di voti risulterà eletto: per il personale tecnico e amministrativo e per gli assegnisti di ricerca il più anziano nel ruolo (a parità il più anziano d'età), per gli studenti e per i dottorandi il più anziano d'età. Per la rappresentanza degli assegnisti di ricerca, godono dell'elettorato passivo solo coloro che garantiscano la copertura di almeno tre quarti dell'intero mandato, a decorrere dalla data delle elezioni. I collegi elettorali sono convocati dal Direttore del Dipartimento, ad eccezione di quello del PTA convocato dal Responsabile amministrativo e degli studenti convocati dal Rettore, con almeno 30 giorni di preavviso. Le candidature devono essere presentate per iscritto al Direttore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni. I verbali delle riunioni per l'elezione delle rappresentanze, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

6. I rappresentanti eletti di cui ai commi 3 e 4 durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha la durata di due anni, e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

7. Fa parte del Consiglio del Dipartimento una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio. Secondo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, la rappresentanza degli studenti non è considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

8. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.

9. Ai sensi dell'art. 64 comma 4 dello Statuto, la mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

10. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento decadono dal mandato, qualora non partecipino per più di tre volte consecutive



alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.

Art. 14

Il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento ha i compiti definiti dal comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Compete in particolare al Direttore:

a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;

b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;

e) indirizzare e sovrintendere alle attività del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;

f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;

g) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.

2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione delle Facoltà e delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato. In caso di indisponibilità o di raccordo del Dipartimento a più di una Facoltà e Scuola, egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.

3. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria, le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il Direttore nomina un Vicedirettore, che lo coadiuva e supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

Art. 15



La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento è costituita nell'ambito del Consiglio ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 dello Statuto e di quanto di seguito indicato. Essa è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed assolve ai compiti, anche delegati, stabiliti dal Regolamento del Dipartimento. La Giunta esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento.

2. Fanno parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo. Ne fanno inoltre parte, nel limite del 15% rispetto al numero dei componenti il Consiglio di Dipartimento (conteggiando sia i membri di diritto del Consiglio sia i membri elettivi, studenti compresi):

a) una rappresentanza dei Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente, se appartenenti al Dipartimento, pari al 50% degli aventi diritto, designati dal Direttore sentito il parere di tutti i Presidenti dei Collegi didattici stessi appartenenti al Dipartimento. Se gli aventi diritto sono meno di tre, la rappresentanza è estesa a tutti i Presidenti dei Collegi didattici.

b) una rappresentanza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, di ruolo o a tempo determinato, non inferiore al 8% e non superiore al 10% del personale interessato, suddivisa in modo paritetico tra docenti e ricercatori. Godono dell'elettorato attivo tutti i docenti ed i ricercatori in servizio nel Dipartimento. L'elettorato passivo è riservato ai soli docenti che, in considerazione della prospettiva di entrata in quiescenza per limiti d'età, garantiscono la copertura dell'intero mandato. L'elettorato passivo è esteso a tutti i ricercatori a tempo determinato che, alla data delle elezioni, possano garantire la copertura di almeno 18 mesi di mandato. Il passaggio di fascia di un membro comporta la decadenza immediata dalla Giunta e ne determina la sostituzione mediante elezioni suppletive.

c) ove una delle due fasce di professore non sia rappresentata nelle componenti di cui ai punti a) e b) precedenti, sino a un massimo di due membri appartenenti alla fascia eventualmente non rappresentata, eletti, sulla base dei criteri sopra indicati, da e fra i professori di pari fascia;

d) cinque rappresentanti eletti da tutto il personale tecnico e amministrativo del Dipartimento. Per tale elezione, l'elettorato passivo è relativo ai soli rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti a far parte del Consiglio, incluse le figure di Elevata Professionalità ed escluso il Responsabile Amministrativo in quanto membro di diritto. Gode dell'elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi, escluso il Responsabile amministrativo.

3. Per tutte le designazioni elettive della Giunta, valgono le medesime regole indicate per le componenti elettive del Consiglio.

4. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato.

6. La Giunta svolge le eventuali funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese, o qualvolta il Direttore ne ravvisi la necessità, e non meno di sei volte all'anno.

2. Alla convocazione di ciascuna seduta provvede il Direttore, mediante comunicazione di posta elettronica da inviarsi con almeno sei giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per la riunione con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione di una seduta straordinaria può essere altresì richiesta, con domanda scritta, da almeno un quarto dei componenti del Consiglio. In tal caso il Direttore



provvede alla convocazione entro i quindici giorni successivi, con le modalità previste per le sedute ordinarie, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. In caso di urgenza, il Direttore può convocare il Consiglio con solo 48 ore di preavviso. Il Direttore fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno quattro componenti. L'effettiva discussione dell'argomento eventualmente iscritto con tali modalità nell'ordine del giorno è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.

3. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico ed istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare ad una seduta dello stesso sono tenuti ad inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Responsabile amministrativo.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

5. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

6. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

7. Ai sensi del comma 4 dell'art. 38 dello Statuto, la partecipazione alle deliberazioni del Consiglio concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca, dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione, nonché le questioni riguardanti i compiti didattici, è riservata ai professori e ai ricercatori. La partecipazione, riservata ai soli professori e ricercatori, alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, è riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

8. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori. Le deliberazioni riguardanti le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori.

9. Ai fini della validità delle delibere inerenti alla ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori.

10. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio (personale o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità sino al quarto



grado), la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

11. I professori e ricercatori di ruolo in servizio presso il Dipartimento che intendono trasferirsi ad altro Dipartimento dell'Ateneo debbono presentare formale domanda al Rettore e al Direttore del Dipartimento, secondo quanto previsto al comma 7 dell'art. 37 dello Statuto. La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie relative all'attività didattica, scientifica e ove previsto assistenziale, affinché il Dipartimento possa deliberare al riguardo. La relativa delibera deve essere presa in una seduta del Consiglio a componente ristretta, che preveda la partecipazione della sola componente docente della fascia interessa e delle fasce superiori. La seduta è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto, e la delibera deve essere assunta con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per garantire la massima condivisione riguardo a decisioni sulle afferenze che hanno un impatto generale sul Dipartimento, sul suo sviluppo scientifico, e sull'assolvimento dei suoi compiti didattici, preventivamente alla seduta ristretta deliberante, il Direttore del Dipartimento consulterà anche le fasce di docenza eventualmente escluse nell'ambito di una seduta del Consiglio aperta a tutti i docenti.

12. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

13. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Le elezioni del Direttore del Dipartimento, delle componenti elettive del Consiglio e di quelle della Giunta sono a scrutinio segreto.

14. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve far pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il relativo testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

15. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, in ciò coadiuvato dal Responsabile amministrativo, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

16. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono di norma sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. Di norma, il verbale della seduta precedente viene reso disponibile insieme alla convocazione, all'ordine del giorno ed al materiale necessario per la seduta successiva del Consiglio. In caso di necessità ed urgenza, il verbale può essere approvato anche per via elettronica. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, in ciò coadiuvato dal Responsabile amministrativo, alla Direzione generale per i conseguenti



adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

17. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

18. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, il Consiglio può essere convocato in seduta telematica (conferenza a distanza, posta elettronica, o simili). In tal caso, la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni componente può far pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto. Tale data deve essere compresa tra il secondo ed il settimo giorno a partire dalla data di invio della comunicazione. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Le sedute telematiche sono proposte dal Direttore e convocate, previo opportuno sondaggio, qualora incontrino il consenso di almeno la metà dei componenti del Dipartimento. Il Direttore mette altresì a disposizione degli aventi diritto tutta la documentazione necessaria ed eventuali note esplicative. Di norma, il verbale delle sedute è approvato nella prima riunione utile, come già previsto per le riunioni assembleari.

19. Decade dal mandato chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato a un terzo delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato e delle relative Commissioni istruttorie. La norma non si applica alle rappresentanze studentesche.

20. La Giunta si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese, o qualvolta il Direttore ne ravvisi la necessità.

21. Alla convocazione di ciascuna seduta provvede il Direttore, mediante comunicazione di posta elettronica da inviarsi con almeno sei giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per la riunione con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Direttore fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti della Giunta

22. I componenti della Giunta che, per comprovate ragioni, non possano partecipare ad una seduta della stessa sono tenuti ad inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Responsabile amministrativo.

23. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati.

24. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dalle stesse regole fissate per il funzionamento del Consiglio, ove applicabili, compresa la possibilità di riunioni/ consultazioni da svolgersi per via telematica.

Art. 17

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto, presso il Dipartimento sono costituite, in relazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale,



le Commissioni paritetiche docenti-studenti previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. Presso il Dipartimento è attualmente costituita la Commissione paritetica di Scienze motorie, relativa al Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute, ed ai Corsi di laurea magistrali in Scienza, tecnica e didattica dello sport ed in Scienza dell'attività fisica per il benessere.

3. La Commissione è composta da due studenti e due docenti per ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale di cui al comma 2 del presente articolo. La rappresentanza viene elevata a tre per ciascuna delle due componenti qualora il corso di studi abbia più di 200 iscritti. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni corso di studio di cui sopra. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Qualora, in prima applicazione, la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio. Tali studenti vengono designati dai rappresentanti degli studenti già presenti in Consiglio. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

4. Sono compiti delle Commissioni paritetiche:

a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;

c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;

d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;

e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;

f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi didattici e Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole;

g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;

h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Generale d'Ateneo, a tutti i componenti delle Commissioni Paritetiche è garantito l'accesso ai documenti ed ai dati in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di Valutazione utili per lo svolgimento dei propri compiti.



5. Le Commissioni sono tenute ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

6. Il servizio di segreteria delle Commissioni paritetiche è garantito dalla Direzione di ciascun Dipartimento.

Art. 18

Collegi didattici

1. Il Dipartimento è referente principale per il corsi di studio di pertinenza alla Scuola di Scienze Motorie. All'atto di costituzione della Scuola di Scienze Motorie, i relativi corsi di studio si sono riuniti in un solo Collegio Didattico.

2. I Collegi didattici sono costituiti e operano ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dei Dipartimenti, come stabilite dai commi 1, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39, dalle pertinenti disposizioni dei Regolamenti d'Ateneo in materia e dalle ulteriori specificazioni stabilite dal presente Regolamento di Dipartimento.

3. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.

4. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi:

a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti referenti principali e associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;

c) avanzare proposte ai Dipartimenti referenti principali ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa (compreso il contingente di posti per i corsi di studio ad accesso programmato, nazionale e locale) e della predisposizione dei manifesti degli studi;

d) esprimere ai Dipartimenti referenti principali le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando proposte ai fini della loro copertura relativamente a:

- assegnazione di compiti didattici ai Professori ed ai Ricercatori;

- mutuazioni da altri Corsi di studio raccordati alla Scuola;

- insegnamenti da riservare all'apporto di personale del Servizio Sanitario Regionale (per i Corsi di studio ove sia previsto), e proposte delle relative attribuzioni;

- attivazione di bandi per affidamento a titolo gratuito e a titolo retribuibile, e proposte delle relative attribuzioni;

- attivazione di bandi per contratti a titolo oneroso, e proposte delle relative attribuzioni;

- attivazione e attribuzione di incarichi per la didattica integrativa (ex art. 47 del precedente regolamento generale d'Ateneo);

e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti referenti principali, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;



f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti referenti principali:

- lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
- lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;

- la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;

g) definire ed approvare, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale;

h) proporre la nomina di cultori della materia;

i) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;

j) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

k) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi anche di tipo elettivo o conseguiti all'estero;

l) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti in precedenti percorsi di studio, compresi quelli conseguiti all'estero;

m) deliberare, a richiesta degli interessati, sui trasferimenti di Linea o Sezione nell'ambito del medesimo Corso di studio, e sui trasferimenti da altri Atenei nell'ambito dello stesso Corso di studio, valutando in particolare se le richieste di trasferimento da altri Atenei abbiano gli stessi requisiti (accesso programmato con test attitudinali) che vengono richiesti per l'immatricolazione degli studenti del Corso di Laurea dell'Università degli Studi di Milano;

n) deliberare, a richiesta degli interessati, sull'iscrizione a singoli corsi di insegnamento;

o) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;

p) i collegi didattici sono delegati ad assumere direttamente le deliberazioni relative ai precedenti punti e, f, g, i, k, l, m, n;

q) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

5. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio o mutuati fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi; vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.

6. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, possono partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.



7. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, può partecipare il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

8. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento. In caso di necessità, il Presidente può convocare riunioni/ consultazioni del Collegio su punti specifici da svolgersi per via telematica (conferenza a distanza, posta elettronica, o simili).

9. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il predetto Dipartimento è raccordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

10. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Al Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegate dal Direttore del Dipartimento referente principale.

11. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente può essere coadiuvato da un Vicepresidente, designato dal Presidente tra i Professori e Ricercatori che fanno parte del Collegio didattico, di norma appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile amministrativo.

12. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Collegio Didattico può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 13, tutti i componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

Art. 19

Collegi didattici interdipartimentali

1. Il Dipartimento è referente associato nell'ambito dei Collegi didattici interdipartimentali per i seguenti corsi di studio:

Corsi a ciclo unico:

- Medicina e chirurgia (Polo Centrale)

Corsi di laurea:

- Assistenza sanitaria
- Dietistica



- Educazione professionale
- Fisioterapia
- Igiene dentale
- Infermieristica
- Infermieristica pediatrica
- Logopedia
- Ortottica ed assistenza oftalmologica
- Ostetricia
- Podologia
- Tecnica della riabilitazione psichiatrica
- Tecniche audiometriche
- Tecniche audioprotesiche
- Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- Tecniche di laboratorio biomedico
- Tecniche di neurofisiopatologia
- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
- Tecniche ortopediche
- Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- Terapia occupazionale

Corsi di laurea magistrale:

- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
- Scienze infermieristiche e ostetriche
- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

2. I Collegi didattici interdipartimentali sono costituiti e operano ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni, per quanto applicabili, stabilite da regolamenti d'Ateneo in materia, analogamente ai Collegi didattici di cui all'articolo 18.

3. Spetta ai Collegi didattici interdipartimentali provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti associati, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.

4. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi, sentito il parere del comitato di direzione della Facoltà di riferimento:

a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;

c) avanzare proposte ai Dipartimenti associati ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa (compreso il contingente di posti per i corsi di studio ad accesso programmato, nazionale e locale) e della predisposizione dei manifesti degli studi;



d) esprimere ai Dipartimenti associati le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando proposte ai fini della loro copertura relativamente:

- assegnazione di compiti didattici ai Professori ed ai Ricercatori;
- mutuazioni da altri Corsi di studio raccordati alla Facoltà;
- insegnamenti da riservare all'apporto di personale del Servizio Sanitario Regionale (per i Corsi di studio ove sia previsto), e proposte delle relative attribuzioni;
- attivazione di bandi per affidamento a titolo gratuito e a titolo retribuibile, e proposte delle relative attribuzioni;
- attivazione di bandi per contratti a titolo oneroso, e proposte delle relative attribuzioni;
- attivazione e attribuzione di incarichi per la didattica integrativa (ex art. 45 del Regolamento generale d'Ateneo);

e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti associati e dal Comitato di direzione della Facoltà a cui questi sono raccordati, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;

f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore, sulla base dei criteri indicati dal Comitato di direzione della Facoltà di riferimento:

- lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
- lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
- la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;

g) definire ed approvare, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale, d'intesa con il Comitato direttivo della Facoltà di riferimento;

h) proporre la nomina di cultori della materia;

i) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;

j) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

k) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi anche di tipo elettivo o conseguiti all'estero;

l) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti in precedenti percorsi di studio, compresi quelli conseguiti all'estero;

m) deliberare, a richiesta degli interessati, sui trasferimenti di Linea o Sezione nell'ambito del medesimo Corso di studio, e sui trasferimenti da altri Atenei nell'ambito dello stesso Corso di studio;

n) deliberare, a richiesta degli interessati, sull'iscrizione a singoli corsi di insegnamento;

o) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;

p) i collegi didattici sono delegati ad assumere direttamente le deliberazioni relative ai precedenti punti e, f, g, i, k, l, m, n;

q) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.



5. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio o mutuati fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi, nonché i collaboratori ed esperti linguistici e i lettori di scambio che operano per gli stessi corsi. Vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.

6. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, possono partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, partecipano, con diritto di voto, i Coordinatori delle sedi/ sezioni e delle attività professionalizzanti, anche se professori a contratto.

7. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, può partecipare il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

8. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento. In caso di necessità, il Presidente può convocare riunioni/ consultazioni del Collegio su punti specifici da svolgersi per via telematica (conferenza a distanza, posta elettronica, o simili).

9. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia, ai Direttori dei Dipartimenti associati, che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti ai relativi Consigli di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola di riferimento. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

10. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti ad uno dei Dipartimenti associati, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Al Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione dei Consigli dei Dipartimenti associati le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegate dai Dipartimenti associati.

11. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente può essere coadiuvato da un Vicepresidente, designato dal Presidente tra i Professori e Ricercatori che fanno parte del Collegio didattico, di norma appartenenti ad uno dei Dipartimenti associati.



12. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Collegio Didattico può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 13, tutti i componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

13. Le disposizioni relative a ciascun Collegio didattico interdipartimentale, comprensive della determinazione delle deleghe deliberative loro conferite, costituiscono parte integrante dei Regolamenti interni dei Dipartimenti associati.

14. Ferma restando ai sensi del comma 4 dell'art. 39 dello Statuto la pariteticità del ruolo dei dipartimenti associati nella gestione dei corsi di studio attraverso i Collegi didattici interdipartimentali, la condizione di responsabile amministrativo per le procedure amministrative che ne richiedano l'individuazione è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio didattico interdipartimentale.

Art. 20

Rappresentanti degli studenti

Il Dipartimento garantisce ai rappresentanti degli studenti adeguati strumenti di comunicazione. Il Dipartimento si premura, inoltre, insieme ai Presidenti di Collegio Didattico e ai Presidenti delle Scuole e Facoltà, di garantire la presenza dei rappresentanti degli studenti, di tutte le liste elette, nei momenti istituzionali di incontro con gli studenti quali open-day e presentazioni dei corsi

Art.21

Norme finali

1. Il nome ed il logo del Dipartimento, depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e vincoli stabiliti per il nome ed il logo dell'Ateneo nello Statuto e nei regolamenti e direttive emanati dagli Organi dell'Ateneo. Le autorizzazioni relative sono concesse dal Direttore del Dipartimento.

2. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. Dalla medesima data sono abrogati i previgenti Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti di Morfologia umana e scienze biomediche - Città Studi, Scienze medico-chirurgiche, Scienze dello sport, nutrizione e salute, Sanità pubblica - Microbiologia - Virologia, Tecnologie per la salute.

4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

5. Il Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 14 aprile 2015, alla unanimità. Presenti n. 79 componenti su 139.